

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2538-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

(Relatore: **GIANFRANCO ALIVERTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**AMATO**)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**GUARINO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(**BARUCCI**)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**ANDREATTA**)

Presentato il 19 aprile 1993

Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 1993,
n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura

Presentata alla Presidenza il 14 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questo disegno di legge converte il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si tratta di interventi diretti a sopperire, per il 1993, mediante trasferimenti statali, alle esigenze di finanziamento del sistema camerale. In precedenza tali interventi erano inseriti nell'ambito di provvedimenti in materia di finanza locale. Il 31 marzo 1993, il Governo ha presentato alle Camere un disegno di legge recante interventi in favore delle camere di commercio per gli anni 1993 e seguenti: si tratta di un provvedimento avente carattere organico nel quale sono inserite disposizioni di carattere finanziario.

Il decreto-legge n. 113 riprende alcune disposizioni in esso contenute, con esclusivo riferimento a quelle di carattere finanziario, al fine di consentire agli enti camerali, attraverso la disponibilità di risorse finanziarie certe, lo svolgimento di attività già inserite nei bilanci di previsione redatti per il 1993. A questo fine l'articolo 1, al comma 1 prevede un contributo di 40.500 milioni agli enti camerali attribuito ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge n. 41 del 1986 (legge finanziaria 1986), a titolo di concorso dello Stato nelle spese di mantenimento degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di uffici di statistica, organi periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comma 2 autorizza la spesa di lire 64.560 milioni, al fine di recare un sostegno agli enti camerali che dispongono di minori proventi derivanti dal diritto annuale e che quindi hanno maggiormente sofferto in conseguenza della sop-

pressione del trasferimento da parte dello Stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972.

Il comma 3 autorizza per il 1993 la spesa di lire 2 miliardi per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 340 del 1988, recante, tra l'altro, contributi straordinari alle camere di commercio: si tratta della istituzione, presso il ministero dell'industria, di un fondo per la concessione agli enti camerali di contributi, fino al 50 per cento delle spese, per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammmodernamento dei laboratori chimico-merceologici. Tali contributi sono cumulabili con quelli disposti dalle Comunità europee. L'ultimo periodo del medesimo comma incrementa, per il 1993, di lire 3 miliardi e 500 milioni il contributo per le spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero.

Il comma 4 dispone invece un'esenzione dal pagamento del diritto annuale percepito dalle camere di commercio, secondo le modalità e gli ammontari previsti dall'articolo 34 del decreto-legge n. 786 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 1982, in favore delle ditte che al 1° gennaio 1993 risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, delle società di liquidazione che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e delle società cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli alloggi ed esaurito l'oggetto sociale. Infine, l'ultimo periodo del comma proroga al 1993 la determinazione dell'ammontare del diritto annuale a carico delle società di persone, fissata, per l'anno 1992, in 250 mila lire, dall'articolo 12, comma 11, del

decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993: questa norma modificava l'entità della somma originariamente determinata in lire 20 mila dal predetto articolo 34 del decreto-legge n. 786 del 1981.

Il comma 5 provvede alla copertura finanziaria dell'onere recato dal provvedimento, che ammonta a lire 110 miliardi e 560 milioni per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando la voce relativa al Ministero del tesoro.

La X Commissione attività produttive ha convenuto sull'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 1, in primo luogo con la soppressione del riferimento, contenuto nel primo periodo, alle società cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli alloggi ed esaurito l'oggetto sociale; in secondo luogo, con la riformulazione del secondo periodo prevedendo che il diritto annuale

delle società di persone è determinato nella misura di lire 250 mila.

Quanto alla prima modifica, la Commissione ha ritenuto opportuno chiarire l'ambito soggettivo di estensione dell'esenzione stabilita dal comma 4, prevedendo che di essa godano tutte le società poste in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attività.

Per quanto riguarda la seconda modifica, essa si ispira all'esigenza di chiarire che il diritto annuale versato dalle società di persone agli enti camerali non ha natura eccezionale — e non si tratta quindi di una mera proroga di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 1993 — bensì è determinato in via stabile ed ordinaria.

Considerata quindi l'importanza del provvedimento, se ne auspica la rapida approvazione da parte dell'Assemblea con le modifiche apportate dalla Commissione.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore*.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, recante interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1 al comma 4, le parole da: « le società in liquidazione che abbiano cessato » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « le società in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attività. Il diritto annuale per le società di persone è determinato nella misura di lire 250.000. ».

Decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1993.

**Interventi finanziari a favore delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire la programmazione delle relative attività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, per l'anno 1993, in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991.

2. Per l'anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

3. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. I contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1993, dell'importo di lire 3.500 milioni.

4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte che alla data del 1° gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, le società in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli alloggi ed esaurito l'oggetto sociale. Sono prorogate per il 1993 le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 110.560 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1993.

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, il Guardasigilli: CONSO.